



CITTA' DI AVERSA

Provincia di Caserta

**Regolamento della Commissione Comunale
per le Pari Opportunita'**

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 29/04/2010)

ART.1 ISTITUZIONE E FINALITA'

1. Per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall'art. 3 della Costituzione, in conformità alle indicazioni contenute nella " Risoluzione sulla situazione della donna in Europa" adottata dal Parlamento Europeo il 17 Gennaio 1984, per il raggiungimento delle finalità previste dal 1 ° e 2° comma dell'art. 1 della Legge 10 Aprile 1991 n. 125 nonché dal Codice delle Pari Opportunità di cui al D. lgs. 11 Aprile 2006 e per promuovere ogni azione volta a favorire pari opportunità per donne ed uomini, come previsto dall'art. 3 comma 5) del vigente Statuto Comunale, è istituita la Commissione Comunale per le pari opportunità.
2. La Commissione Comunale opera per la promozione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne .
3. La Commissione è un centro per la parità e le pari opportunità, che, ai sensi dell'art. 1 comma 3), dell'art. 2 comma 1) della legge 10 Aprile 1991, n. 125, esercita le sue funzioni in piena autonomia anche al fine di promuovere e realizzare azioni positive e di raccordo tra le diverse realtà locali e le esperienze femminili del Comune.
4. E' altresì un organismo che esercita funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio e della Giunta a tutela dell'applicazione del principio di parità negli atti e nei programmi rilevanti per la condizione femminile.

ART. 2 COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione formula proposte ed elabora progetti di intervento locale in ordine alle finalità di cui all'art. 1 .
2. La Commissione in particolare:
 - a) Valuta lo stato di attuazione delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile.
 - b) Può esprimere pareri su provvedimenti e programmi amministrativi che direttamente o indirettamente hanno rilevanza per la condizione femminile .
 - c) Nelle materie di propria competenza, formula osservazioni e proposte nelle varie fasi di svolgimento del procedimento di approvazione di atti amministrativi
 - d) Riferisce sull'applicazione da parte di soggetti pubblici e privati delle leggi relative alla parità tra uomo e donna , soprattutto in materia di lavoro femminile e di impiego della donna.
 - e) Raccoglie e diffonde informazioni riguardanti la condizione femminile, assicurando sulle stesse un permanente dibattito e promuovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti.
 - f) Opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata.
 - g) Svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito comunale.
 - h) Promuove un'adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza comunale.
 - i) Ricerca la collaborazione con le figure comunitarie, nazionali , regionali, provinciali e locali di pari opportunità o di parità o di promozione di azioni positive istituite dai rispettivi ordinamenti.
 - j) Promuove un osservatorio sulla condizione di salute delle donne della nostra città, sulla frequenza (liste di attesa) e l'utilizzazione dei servizi sanitari .

- k) Promuove la istituzione di uno sportello di ascolto e di informazione per dare aiuto alle donne che si trovano in condizione di sofferenza morale e materiale.

ART.3 COMPOSIZIONE E DURATA

1. Sono membri di diritto della Commissione tutte le donne che ricoprono la carica di Consigliere Comunale o di Assessore.
2. La commissione si compone altresì di otto membri esterni, nominati dal consiglio comunale, con voto limitato a tre preferenze , scelti tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere sociale, scientifico, culturale, professionale, economico , in riferimento ai compiti della Commissione, di cui :
 - a) n. 2 Componenti in rappresentanza dell'area educativa dei diversi livelli di studio.
 - b) n. 2 Componenti in rappresentanza dell'area economico- lavorativa (OO.SS.).
 - c) n. 2 Componenti in rappresentanza delle realtà femminili territoriali.
 - d) n. 2 Componenti in rappresentanza dell'area sanitario- preventiva
3. Le componenti la commissione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale che le ha elette.
4. La cessazione dalla carica di componente della Commissione , per qualsiasi causa, deve essere immediatamente comunicata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale affinché si provveda alla relativa sostituzione.

ART. 4 PRESIDENTE E FUNZIONAMENTO

1. La Commissione, nella sua prima riunione, convocata dal Sindaco entro il termine di trenta giorni dalla esecutività della deliberazione di nomina, elegge a maggioranza dei componenti la Presidente .
2. La Presidente convoca e presiede le sedute, fissando gli argomenti da trattare anche su richiesta delle singole componenti. La convocazione può essere richiesta da 1/5 delle componenti ed in tal caso la Presidente è tenuta a convocare la Commissione entro il termine di giorni dieci dalla richiesta.
3. L'avviso di convocazione dovrà essere recapitato al domicilio indicato da ciascuna componente almeno quarantotto ore prima del giorno della seduta.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno delle componenti.
5. In caso di assenza della Presidente , la presidenza viene assunta dalla componente più anziana di età tra le presenti.
6. Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte dalla componente più giovane di età.
7. Di ciascuna seduta deve essere redatto verbale , sottoscritto dalla Presidente e dal Segretario della Commissione.
8. La Presidente promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione
9. La Presidente, sentito il parere della Commissione, può invitare, in qualità di esperto, qualsiasi persona avente particolare competenza su un argomento iscritto all'O.D.G.

10. L'attività delle componenti la Commissione è resa a titolo gratuito e la partecipazione alle sedute della Commissione non dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza.

ART. 5

PROGRAMMA DI ATTIVITA' E RELAZIONE ANNUALE

1. La Commissione propone al Consiglio Comunale un programma di attività con la indicazione degli eventuali riflessi finanziari entro il 10 Dicembre di ciascun anno.
2. La Commissione inoltre, entro il 31 Marzo di ogni anno, invia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e proposte , al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale.
3. Il Presidente sottoporrà la relazione di cui al precedente comma 2) al Consiglio Comunale, per la presa d'atto, nella prima seduta utile. A detta seduta sarà invitata a partecipare la Presidente della Commissione che provvederà ad illustrare la relazione annuale.

ART. 6

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:
 - a) Con il Ministero per le Pari Opportunità e con gli Organismi Nazionali e Territoriali istituiti per le pari opportunità.
 - b) Con analoghi Comitati e Commissioni istituiti presso altri enti che abbiano le stesse finalità della Commissione Pari Opportunità.
 - c) Con le Consigliere di Parità della Provincia
 - d) Con associazioni e movimenti femminili presenti sui territorio Comunale.
 - e) Con Istituti di ricerca ed Università.
 - f) Con l'Unione Europea per assicurare l'informazione e la promozione delle iniziative da questa adottate.

ART. 7

STRUTTURA

1. La Commissione pari opportunità nel suo funzionamento è supportata da personale facente parte dell'Area degli Affari Generali ed individuato dal Dirigente di quest'ultima
2. Alla Commissione sarà assegnato un locale e strutture adeguate al suo funzionamento.

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE

1. A norma dell'art. 3 comma 4) delle disposizioni transitorie e finali del vigente Statuto, il presente Regolamento, ai fini dell'entrata in vigore, è soggetto a duplice pubblicazione all'albo pretorio, nel rispetto dei termini ivi previsti.